

ILA MEDIAZIONE CIVILE

(Le nostre sedi ed i nostri mediatori sono a vostra disposizione per ogni chiarimento)

La mediazione civile è una procedura stragiudiziale e non giurisdizionale, introdotta dal **Dlsg 28/2010** e successivo decreto di attuazione **DM 180/2010**.

Lo scopo principale è quello di alleggerire il carico dei tribunali e offrire al cittadino una alternativa più semplice, rapida e poco costosa per risolvere le controversie legali.

Evitare di andare in Tribunale ed affidare le proprie questioni legali all'intervento professionale di un terzo, imparziale – il mediatore – significa abbreviare i tempi per la soluzione di una controversia civile o commerciale.

Il legislatore ha previsto che per alcune materie specifiche (art. 5 del Dlgs 28/2010 : *condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura*) non si possa intraprendere una causa se prima non si instaura un procedimento di mediazione.

Inoltre, è possibile instaurare un procedimento di mediazione per qualsiasi altra controversia legale (cd. mediazione facoltativa/volontaria), o se è il giudice che la ordina alle parti (mediazione delegata o demandata) ed, ancora, se è stata prevista negli statuti, atti costitutivi o nei contratti.

Nel procedimento di mediazione sono coinvolte le:

PARTI

- parte/parti istante/i: le persone fisiche o giuridiche che intendono (o debbono:

vedi sopra ult. capoverso) iniziare un procedimento di mediazione

- parte/parti chiamata/e: le persone fisiche o giuridiche con le quali esiste una controversia di carattere legale

Le parti debbono partecipare personalmente e fisicamente agli incontri di mediazione. Della mancata partecipazione il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile.

Alla luce della recente sentenza di Cassazione (n. 8473/19) le parti possono farsi sostituire da un terzo o anche dal loro stesso avvocato purchè muniti di "procura sostanziale (procura speciale notarile – n.d.r.)

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

E' l'organismo accreditato al Ministero di Giustizia ed abilitato a ricevere e gestire le domande di mediazione che parte istante ha depositato presso lo stesso. Deve trovarsi o avere una sede nell'ambito della circoscrizione del Tribunale competente, anche mediante specifici accordi con altri organismi (art. 7 DM 180/2010).

IL MEDIATORE

E' un professionista esperto, iscritto al Ministero di Giustizia e facente parte dell'organismo di mediazione, il quale è un terzo imparziale e indipendente che assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; è privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti.

GLI AVVOCATI

Gli avvocati, oltre l'obbligo di informare i loro clienti, all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità e/o dell'obbligatorietà di avvalersi del procedimento di mediazione (pena l'annullabilità del contratto tra avvocato e cliente), assistono – attenzione: non rappresentano – le parti nel procedimento e qualora si raggiunge un accordo, con la loro firma lo rendono esecutivo (vedi infra: valore dell'accordo conciliativo).

Gli avvocati debbono collaborare con il mediatore al fine di raggiungere una soluzione ed in questo attenersi alle prescrizioni del loro codice deontologico.

COME FUNZIONA

Chi deve svolgere un procedimento di mediazione compila una apposita

istanza ([sul ns. sito](#)), compilandola con attenzione e precisione, scrivendo negli appositi campi del pdf interattivo).

La presentazione della domanda interrompe i termini di prescrizione e decadenza che ricominciano a decorrere solo dopo che è stato depositato (attenzione non solo sottoscritto) il verbale presso l'Organismo, da parte del mediatore..

E' essenziale che l'OGGETTO sia ben specificato. Diciture generiche sono inaccettate. Se si è in possesso di relazioni o perizie vanno allegate.

Se lo spazio nel modello di domanda per l'indicazione dell'oggetto non è sufficiente si può allegare una breve descrizione dei fatti (max una pagina in formato .doc).

E' importante che l'anagrafica delle parti (sia istanti che chiamate) sia precisa e dettagliata (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale).

Dati mancanti o insufficienti, mancato versamento delle spese di avvio, comportano la sospensione della della domanda, senza alcuna responsabilità dell'Organismo.

In caso di mediazione delegata è obbligatorio allegare anche l'ordinanza del giudice ed indicare la pec dell'avvocato delle parti da chiamare costituito nel processo (ed al quale sarà inviato l'invito a partecipare).

La domanda deve essere firmata – leggibile – dalle parti istanti (non dal loro avvocato) e deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. La domanda non firmata – leggibile – e non accompagnata dai documenti non è ricevibile.

Si esegue, quindi, il versamento delle SPESE DI AVVIO oltre le spese per l'invio delle comunicazioni all'altra parte.

Si invia, poi, il tutto a mediazioni@asconnet.it oppure si consegna ad una sede dell'Organismo (vedi le nostre sedi accreditate)

Ricevuta la domanda, l'Organismo la protocolla, sceglie il mediatore a cui affidarla, fissa la data e l'ora per l'incontro -non meno di 20 gg massimo 40 – invia una lettera di convocazione con raccomandata a.r. o una pec alla/e parte/i da chiamare.

Da quel momento la gestione dell'intero procedimento è completamente affidata al mediatore incaricato.

Il giorno fissato ci si incontra con il mediatore presso la sede competente o quella scelta dall'Organismo o in videoconferenza.

La parte chiamata, se intende partecipare, invia una e-mail di adesione al mediatore (il nostro Organismo non prevede un "modulo di adesione") e paga le spese di avvio.

Se, per qualsiasi ragione ha bisogno di un breve rinvio ne fa richiesta al mediatore, il quale, sentita l'altra parte, provvede.

Qualsiasi comunicazione inviata da parte chiamata che non abbia aderito al procedimento e pagato le spese di avvio non è assunta al fascicolo del procedimento, non può essere inserita nel verbale e non viene portata a conoscenza dell'altra parte.

ATTENZIONE: la mancata partecipazione, senza un giustificato motivo è sanzionata dalla legge e, in ogni caso, il giudice potrà sempre tener conto dell'atteggiamento tenuto dalle parti in mediazione anche ai fini processuali.

L'intero procedimento si svolge secondo i principi indicati nella legge e dal Regolamento dell'Organismo, che le parti debbono conoscere ed accettare.

Il mediatore deve, prima di tutto e obbligatoriamente, verificare la sua imparzialità e spiegare come si svolge la mediazione ed i vantaggi anche fiscali ad essa connessi e ascoltare i punti di vista delle parti, anche in sessioni separate.

Verifica che le parti chiamate abbiano ricevuto la convocazione e, se non ne ha certezza, rinvia l'incontro.

E' tenuto ad adoperarsi affinché la parte chiamata partecipi e quindi, in sua assenza, rinvia in ogni caso l'incontro, dando, poi, atto nel verbale conclusivo dell'esito del suo intervento.

Deve anche accertarsi che coloro che partecipano abbiano i poteri legali per poter prendere le decisioni più opportune.

Il mediatore è tenuto a eseguire l'adeguata verifica ai sensi della legge sull'antiriciclaggio e antiterrorismo.

Dopo questa prima fase, inizia il procedimento vero e proprio.

All'inizio del primo incontro il mediatore redige un Verbale di Primo incontro.

Nessun altro verbale verrà redatto durante il procedimento, anche perché quanto recepito e dichiarato dalle parti in mediazione non può, per espressa previsione di legge, essere utilizzato nel processo né il mediatore può essere chiamato a testimoniare né le parti ed i loro avvocati possono violare l'accordo di riservatezza.

Se il procedimento va avanti, nella stessa sessione o in sessioni successive, ciascuna parte è tenuta al pagamento delle SPESE DI MEDIAZIONE (vedi la tariffa ed i criteri e le modalità di applicazione).

Le spese di mediazione sono dovute indipendentemente dal risultato della mediazione.

Il procedimento si svolge senza formalità. Il mediatore dirige gli incontri come ritiene più opportuno ed in piena autonomia, attenendosi al Regolamento ed al Codice Etico dell'Organismo.

Potrà sempre fare una sua proposta conciliativa, anche in assenza della parte chiamata e/o di richiesta delle parti.

Se necessario è anche possibile nominare un consulente, scelto tra quelli iscritti all'albo del Tribunale, per lo svolgimento di una perizia tecnica.

Dal momento dell'incarico, il mediatore resta unico interlocutore delle parti e quindi ogni comunicazione va indirizzata direttamente a lui.

Il Mediatore è tenuto ad adoperarsi in ogni maniera affinché le parti raggiungano un accordo soddisfacente per entrambi.

Normalmente, il procedimento dura tre mesi, salvo proroghe, se necessarie, autorizzate dal mediatore e purché entrambe le parti siano d'accordo.

Durante tutto il procedimento qualsiasi cosa venga detta NON PUO' essere utilizzata, anche successivamente in Tribunale, perché la procedura è riservata ed il mediatore, le parti e gli avvocati sono tenuti al massimo riserbo.

La procedura può essere svolta anche in videoconferenza.

IL VERBALE

Al termine dell'incontro o degli incontri (possono essere anche più di uno ed il mediatore potrà anche scegliere di tenerne alcuni separati) viene redatto un verbale conclusivo.

Il verbale è firmato dal mediatore e dalle parti di cui il mediatore certifica l'autografia della firma. Se le parti non vogliono o possono firmare, il mediatore ne dà atto.

Resta comunque valido anche con la sola firma del mediatore.

Se si è raggiunto un accordo questo è allegato al verbale. Per renderlo esecutivo, con lo stesso valore di una sentenza, gli avvocati sottoscrivono la dichiarazione che il contenuto dell'accordo è conforme alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Il mediatore non sottoscrive l'accordo.

Qualora, le parti non adempiano a quanto previsto nell'accordo questo può essere utilizzato per l'esecuzione forzata e l'iscrizione ipotecaria.

Ovviamente, se vi è già una causa in corso questa si estingue.

Se invece l'accordo non è raggiunto, è rilasciato alle parti un verbale conclusivo negativo con il quale si potrà iniziare o proseguire una causa.

Il verbale è rilasciato in originale alle parti che hanno partecipato al procedimento e sempre che siano in regola con i pagamenti.

Il verbale è depositato sollecitamente alla segreteria dell'Organismo e da tale data cominciano nuovamente a decorrere i termini di prescrizione e decadenza

ATTENZIONE: Ai sensi di legge, l'Organismo non è tenuto a conservare gli atti del procedimento oltre tre anni. Trascorso tale termine i fascicoli sono distrutti.

VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

Ricorrere alla mediazione è vantaggioso sia sotto il profilo della brevità del procedimento se confrontato con i tempi di una causa in tribunale, sia sotto il profilo dei costi.

Vi sono anche vantaggi fiscali:

- le spese sostenute, al netto dell'iva, possono essere utilizzate quale credito di imposta nella propria dichiarazione dei redditi. In pratica la mediazione è gratuita
- il valore dell'accordo è esente da imposta di registro sino a 100.000 euro.

PERCHE' FUNZIONA

Affidarsi ad un terzo imparziale che ascolta non solo le questioni legali ma pone particolare attenzione ai bisogni ed agli interessi delle parti è un'arma vincente. Il mediatore non è vincolato, come il giudice, alla applicazione della legge per stabilire chi ha torto o ragione ma è libero di scegliere, insieme alle parti, la soluzione che più soddisfa entrambe.

Inoltre, la assoluta riservatezza della procedura, è garanzia ed espressione della massima libertà.

L'accordo raggiunto in mediazione ha una valenza ben superiore a qualsiasi accordo transattivo raggiunto in altra sede.

QUANTO SI PAGA

(sul ns.sito vi è una applicazione per il calcolo di quanto dovuto. Vedi anche l'esempio in fondo a questo documento)

Le parti, istanti e chiamate, sono tenute al versamento delle spese di avvio.

La parte istante deve pagare anche le spese per la convocazione

Se il procedimento va avanti, sono dovute le Spese di Mediazione .

La parte istante non può dichiarare di non voler proseguire perché sarebbe un controsenso. Può, però, abbandonare la procedura: la mediazione è a disposizione delle parti.

Le Spese di Mediazione si applicano in base allo scaglione nel quale rientra il valore indicato inizialmente dalla parte che ha presentato la domanda.

Per altro, tale valore potrà sempre essere rivisto, in aumento o diminuzione, dall'Organismo o con l'accordo delle parti e del mediatore.

ATTENZIONE: le parti versano ciascuna la propria quota e vi è solidarietà nell'obbligazione, nel senso che se una parte non paga l'Organismo può richiedere il pagamento all'altra parte.

Se vi sono più parti istanti o più parti chiamate, il mediatore o l'Organismo, a loro insindacabile giudizio, possono chiedere il pagamento di quanto dovuto a ciascuna parte.

DEFINIZIONE DEL COMUNE CENTRO DI INTERESSE

Più soggetti rappresentano un centro di interesse distinto quando, da un punto di vista giuridico e astratto, ciascuno può vantare interessi e diritti in conflitto con gli altri, anche quando, da un punto di vista sostanziale, gli interessi di più parti coincidano.

Quindi, in linea generale, non costituiscono centro unico di interessi:

- a. i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria,
- b. i singoli comunisti nello scioglimento della comunione,
- c. i creditori o i debitori solidali o parziali, anche quando agiscono per il risarcimento del danno
- d. il fideiussore e il debitore principale
- e. il diritto dell'usucapiente e quello dell'usucapito

Quando le parti che presentano la domanda e/o quelle che aderiscono sono più di una, ciascuna di loro deve versare le spese di avvio e le spese di mediazione primo incontro.

Esclusi i casi sopra esemplificati che comportano sempre la pluralità di centri di interesse, al fine dell'applicazione delle spese di mediazione, l'Organismo, sentito il mediatore, determina se la pluralità delle parti costituisca o meno un comune centro di interesse, avuto specialmente riguardo all'eventuale astratto diritto confliggente.

La valutazione se le parti costituiscano o meno un "unico centro di interesse" spetta solo al mediatore o all'Organismo.

COME SI PAGA

I versamenti di quanto dovuto vanno effettuati sul C/C bancario dell'Organismo.

Normalmente, vanno eseguiti dalla parte direttamente interessata.

Qualora siano eseguiti da un terzo è importante che nella causale del versamento siano indicate con precisione le parti del procedimento o il numero di protocollo, se conosciuto e vada conservato il documento di pagamento al fine della tracciabilità dello stesso.

L'ORGANISMO, ricevuto il pagamento, emette regolare fattura, intestata alla parte del procedimento e non a colui (compreso l'avvocato) che ha eseguito il versamento, in quanto è vietato dalla legge fiscale.

La invia, poi, al mediatore incaricato del procedimento affinché la consegni alle parti. **ATTENZIONE:** se nella domanda di mediazione o nel verbale non sono indicati i dati della parte (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) non è possibile emettere la fattura.

PROCEDURA DI VIDEOCONFERENZA

Le parti possono partecipare agli incontri anche in videoconferenza richiedendolo – espressamente – al mediatore incaricato, e non alla sede centrale, almeno 5 gg. prima della data fissata per l'incontro.

Si svolge utilizzando una apposita piattaforma: le parti e i loro avvocati debbono comunicare il loro indirizzo email (NON PEC) per ottenere le credenziali di accesso. Anche in caso di videoconferenza è necessaria la presenza personale delle parti e dei loro avvocati, entrambi ben visibili nel monitor del mediatore.

Coloro che sono connessi in videoconferenza debbono garantire che durante la stessa non vi siano altri soggetti non direttamente interessati alla procedura o se ve ne sono debbono dichiararlo al mediatore inviando per email le loro generalità.

In caso di inottemperanza e di eventuale violazione della riservatezza ne rispondono personalmente.

Il mediatore trasmette alle parti i documenti che debbono essere firmati (verbale primo incontro, verbale conclusivo, accordo conciliativo) con la firma digitale e trasmessi al mediatore via pec.

Se le parti non intendono o non possono firmare il verbale, il mediatore ne dà atto.